



L'OPERAZIONE SOCIALE E LA RICONQUISTA DEL CONTRATTO

LA STORIA E IL CONTESTO

- **Il 16 settembre 2013 ABI apre la vertenza con la disdetta del CCNL** ed il preannuncio della sua disapplicazione, in caso di mancato rinnovo entro il 30 giugno 2014. Il documento Abi del settembre 2013 rappresenta un progetto di destrutturazione del settore.
- **Si profila dunque un rinnovo di forte carattere politico: sono a rischio la sopravvivenza del CCNL del credito e l'istituto stesso della contrattazione nazionale** quale momento unificante di una intera categoria e strumento in grado di assicurare la certezza dei trattamenti economici e normativi e di indirizzare la contrattazione di secondo livello.
- **Mobilitazione: sciopero del 31 ottobre 2013** riuscito con percentuali vicine al 90%.
- **Accordi del 20 dicembre 2013:** rinnovo del Fondo di Solidarietà di settore e **disdettabilità del CCNL da esercitarsi entro il 30 settembre 2014.**
- **Contesto generale:** insediamento del governo Renzi a inizio del 2014 e avvio di iniziative favorevoli alle imprese sul versante della “legislazione del lavoro”, che culminano col **Jobs Act** (primi due decreti attuativi - tra cui quello relativo al contratto a tutele crescenti - in vigore dal 7 marzo 2015);
- **Contesto economico:** l'inasprirsi della crisi ha fatto emergere perdite su crediti che hanno compromesso redditività e complicato la stabilità delle aziende. Sulle banche pesano la disponibilità di capitali duraturi, la redditività, l'innovazione tecnologica, la regolamentazione europea.
- **Contesto di settore:** situazione penalizzante per le banche italiane nel confronto con i *competitor* internazionali, dovuta alle rigidità imposte dal Regolatore Europeo (EBA) e all'eccessivo onere fiscale, sia in termini di “cuneo fiscale”, che aggrava il costo del lavoro, sia in termini di fiscalità complessiva delle imprese, nonché di contribuzione previdenziale che, solo per i neoassunti e per un triennio, sarà agevolata (ma resta di notevole impatto per il personale già in organico).



- **Il 24 maggio 2014, in risposta al documento di ABI, viene presentata la Piattaforma di rinnovo**, approvata a stragrande maggioranza dalle assemblee dei lavoratori. Il segnale politico consegnato ai banchieri è che alla pretesa della loro posizione di stravolgimento di settore avrebbe risposto l'intera categoria dei bancari che, forte di una rinnovata consapevolezza e compattezza, rivendica il Contratto Nazionale. Inizia il lungo negoziato.
- **Il 6 ottobre 2014 viene siglato l'accordo** sulla tabellizzazione degli aumenti economici (definiti come EDR - Elemento Distinto della Retribuzione - nel precedente rinnovo contrattuale) e proroga della disdettabilità del CCNL al 31 dicembre 2014.
- **Documento di ABI del novembre 2014. Le posizioni riproposte:**
 - o Rinnovo contrattuale a costo zero, con blocco strutturale e definitivo di tutte le dinamiche di incremento automatico della retribuzione (automatismi, scatti di anzianità, etc.);
 - o Nessuna disponibilità ad un patto occupazionale;
 - o Contrattazione II livello: ampliamento delle possibilità negoziali;
 - o Area contrattuale: sostanziale cancellazione con fuoriuscita dall'Area di almeno 70.000 addetti (estensione dell'utilizzo dei contratti complementari - cancellazione art. 2, liberatoria sugli appalti, utilizzo massiccio di lavoratori autonomi per quanto riguarda rete sportelli e commerciale);
 - o Inquadramenti: forte riduzione dei costi e sempre più ampia flessibilità e fungibilità (riduzione dei livelli da 13 a 6, abolizione dei ruoli chiave, fungibilità totale tra i livelli, eliminazione dei percorsi formativi correlati a quelli di carriera, ulteriori elementi di modifica derogatoria e flessibilità al livello aziendale);
 - o Orari: totale flessibilità con rimozione dei limiti in tema di orario di sportello, fasce orarie, lavoro al sabato e alla domenica, etc....
- **Rottura delle trattative il 25 novembre 2014. ABI dà disdetta del CCNL e ne formalizza la disapplicazione dal 1 aprile 2015. Proclamazione della mobilitazione e sciopero 30 gennaio 2015**, riuscito con percentuali superiori al 90%. ABI ritira le pregiudiziali strutturali sulla parte economica.
- **Cosa significa la disapplicazione: si è trattato di un pericolo reale** che avrebbe potuto determinare la perdita di tutele e trattamenti fondamentali, la frammentazione della categoria e la possibilità di interventi anche esterni (Governo) che avrebbero potuto produrre soluzioni analoghe a quelle verificatesi in altri settori.



LA RICONQUISTA DEL CONTRATTO SCONFITTE LE POSIZIONI DI ABI

- **La rottura del 23 marzo e le ultime ore del confronto:** la rottura dovuta dal ripresentarsi di posizioni impercorribili è stata fondamentale perché ha permesso al sindacato di mandare segnali precisi e forti ad ABI (proclamazione scioperi e manifestazione).
- **L'Abi riconvoca i sindacati per il 30 e 31 marzo.**
- **Nel testo del 31 marzo permanevano ancora proposte di ABI non accettabili** come: mantenimento della fungibilità tra QD e nuova fungibilità tra QD e 3AP, cantiere inquadramenti con soluzione predeterminata, demandi al II livello degli inquadramenti con applicazione delle derogabilità dell'art. 6 co. 2, applicazione contratti complementari per attività art. 2 in caso di *insourcing*, impegno generico ed insufficiente sul Jobs Act; sulla **parte economica** si registravano ancora distanze importanti rispetto ad una ipotesi sostenibile: TFR calcolato solo sulle voci nazionali dal 1/1/2015 al 31/12/2018, proposta di incremento salariale di 90€ in forma di EDR.
- **Nel rispetto dello spirito delle priorità della nostra piattaforma e di quanto emerso dalle assemblee** le OO.SS. si sono concentrate sugli interventi necessari per la parte normativa e poi sulla parte economica.



I CONTENUTI DELL'IPOTESI DI ACCORDO UN GIUDIZIO ESTREMAMENTE POSITIVO IL VALORE DEI CONTENUTI:

- **DECORRENZA:** 1 Aprile 2015 (salvo nuova base di calcolo per il TFR che avrà decorrenza 1 gennaio 2015).
- **SCADENZA:** 31 dicembre 2018 (correlazione dell'allungamento della data di scadenza con la "parte economica"). Durata quadriennale anche dei contratti di secondo livello.
- **L'ANIMA SOCIALE**
 - o Innalzamento della retribuzione per assunti con contratto di inserimento professionale futuri (ex art. 46 CCNL 2012) da 1679,89€ a 1969,54€ (+8%), mantenendo fermo l'invito al contributo del 4% dalle aziende alla previdenza complementare. Per quelli in servizio interverrà il FOC a garantire lo stesso incremento retributivo.
 - o 5 giorni di permesso retribuito all'anno ai genitori di bambini affetti da patologie legate all'apprendimento, fruibili anche ad ore con preavviso minimo di 10 giorni;
 - o Ampliamento del periodo di comporto in caso di malattie oncologiche con raddoppio del periodo (fino ad un massimo di 36 mesi).
- **OCCUPAZIONE**
 - o FOC: prorogata l'attività sino al 2018;
 - o Estensione delle risorse del FOC per: **solidarietà espansiva; riconversione professionale; rioccupazione dei lavoratori inseriti nel fondo emergenziale ed ora non più agevolati dal Fondo di Solidarietà;**
 - o Creazione in ENBICREDITO di una piattaforma informatica (*job posting*) per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel settore.
 - o In caso di assunzioni valutazione prioritaria da parte delle aziende dei lavoratori licenziati (fondo emergenziale, motivi economici ecc.).
- **TRATTAMENTO ECONOMICO**
 - o Il risultato conseguito in materia economica è diverso rispetto alla posizione di ABI che mirava a "rinnovare un CCNL a costo zero";
 - o L'aumento complessivo di 85€ sulla figura media (3A4L) riparametrato sulla voce "stipendio" (e non in EDR) è erogato in tre *tranche*: ottobre 2016 25€, ottobre 2017 30€, ottobre 2018 30€.



- **CALCOLO TFR**

Dal gennaio 2015 fino alla scadenza del contratto, quindi senza soluzione di continuità con il precedente CCNL, il calcolo avverrà esclusivamente sulle voci tabellari: stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare. L'aumento di 85 euro avrà quindi effetto anche ai fini del calcolo del TFR.

- **INQUADRAMENTI**

- o Si conferma anche per il periodo di vigenza del CCNL, la piena fungibilità nell'ambito della categoria dei Quadri Direttivi dal 1° al 4° livello;
- o Viene affidato ad un "cantiere di lavoro" (della durata di 12 mesi), il compito di formulare ipotesi per un nuovo sistema di inquadramenti su cui basare la prossima contrattazione;
- o E' data facoltà alle aziende o ai gruppi di definire intese a livello aziendale per rispondere a specifiche esigenze organizzative e/o produttive e/o al fine di realizzare gli opportuni adattamenti ai diversi contesti di impresa;
- o I contenuti degli artt. 82 e 90 relativi alle "nuove figure professionali" restano invariati, consentendo alle parti di regolamentarle.

- **DISPOSIZIONI PARTICOLARI:**

- o Politiche commerciali: coerenza ed eticità nelle politiche commerciali, confermate la rilevanza e l'aderenza ai principi del Protocollo 2004;
- o In caso di cessioni individuali o collettive dei contratti di lavoro (come ad esempio anche nel caso di NewCo) c'è continuità del rapporto di lavoro e quindi sono applicabili le previgenti normative in tema di lavoro (e non il Decreto sul contratto a tutele crescenti);
- o Nessun cambiamento, per i lavoratori in servizio al 7 marzo 2015, rispetto al numero degli addetti per l'applicabilità della legge 300/1970 previsti all'art. 77.



IL VALORE DEL VOTO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

E' stato compiuto un **salto di qualità**, con **elementi di grande rilievo**, che devono essere apprezzati in tutto il loro valore etico e ideale, al momento di esprimere un giudizio sul rinnovo contrattuale:

- **Un percorso democratico** ha impegnato le OO.SS. che hanno sviluppato un **continuo confronto** con le lavoratrici ed i lavoratori attraverso tre tornate assembleari e la comunicazione puntuale e dettagliata delle fasi del negoziato;
- **L'ipotesi d'accordo è siglata per conformità e presa visione** e la sua sottoscrizione è subordinata all'approvazione da parte dei lavoratori nelle assemblee;
- **ABI ha formalizzato la disponibilità a non procedere alla disapplicazione fino all'esito del percorso assembleare e comunque non oltre il 15 giugno**; in caso di mancata sottoscrizione del CCNL la disapplicazione avrà effetto dal 1 aprile.

Come hanno dimostrato sia le assemblee tenute unitariamente negli ultimi mesi, sia la partecipazione massiccia agli scioperi ed alle manifestazioni di piazza, la grande forza rappresentata dall'unità e dalla compattezza della categoria e dal clima di ritrovata unità nell'azione sindacale ha giovato a tutto il movimento sindacale, garantendo la migliore tutela delle istanze di lavoratrici e lavoratori.

Roma, 4 maggio 2015

LE SEGRETERIE NAZIONALI